



*Presidenza del Consiglio dei Ministri*  
*Dipartimento per le Politiche del mare*

**IL CAPO DEL DIPARTIMENTO**

**VISTO** l'articolo 119, sesto comma, della Costituzione, in forza del quale *“La Repubblica riconosce le peculiarità delle Isole e promuove le misure necessarie a rimuovere gli svantaggi derivanti dall'insularità”*;

**VISTA** la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante *“Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri”*;

**VISTO** il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante *“Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59”*;

**VISTO** il decreto legislativo 30 luglio 1999, n.303, recante *“Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59”* e, in particolare, l'articolo 4-bis, che attribuisce al Presidente del Consiglio dei ministri il potere di coordinare, indirizzare e promuovere l'azione del Governo con riferimento alle politiche del mare;

**VISTO** il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante *“Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”*;

**VISTA** la legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante *“Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione”* e, in particolare, l'articolo 11, che dispone, tra l'altro, che a decorrere dal 1° gennaio 2003, ogni progetto d'investimento pubblico, nuovo o in corso di attuazione, sia dotato del Codice unico di progetto - CUP, istituito dalla legge n. 144 del 17 maggio 1999;

**VISTA** la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante *“Legge di contabilità e finanza pubblica”*;

**VISTO** il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, e, in particolare, l'articolo 12, comma 2, che ha istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, il Comitato interministeriale per le politiche del mare (CIPOM), con il compito di assicurare, ferme restando le competenze delle singole amministrazioni, il coordinamento e la definizione degli indirizzi strategici delle politiche del mare, nonché l'articolo 12, comma 11, secondo cui la Presidenza del Consiglio dei ministri assicura il supporto tecnico e organizzativo alle attività del Comitato, anche mediante il ricorso ad esperti;

**VISTO** il decreto- legge 15 maggio 2024, n. 63, recante *“Disposizioni urgenti per le imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura, nonché per le imprese di interesse strategico nazionale”*, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2024, n. 101, e, in particolare, l'articolo 12, che ha istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Dipartimento per le Politiche del mare, con il compito di curare l'attuazione delle funzioni di indirizzo, coordinamento e di promozione dell'attività strategica del Governo con riferimento alle politiche del mare previste dall'articolo 4-bis del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, ed ha, conseguentemente, previsto, a decorrere dalla data stabilita con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, la soppressione della Struttura di missione per le politiche del mare, istituita con decreto del presidente del Consiglio dei ministri del 16 dicembre 2022, e l'attribuzione delle relative funzioni al Dipartimento per le politiche del mare;

**VISTA** la legge 30 dicembre 2024 n. 207, recante: *“Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027”* e, in particolare, l'articolo 1, comma 725, che, al fine di promuovere un'economia e una crescita blu sostenibili, ha istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, un fondo con una dotazione di 3 milioni di euro per l'anno 2025 e di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026;

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 1° ottobre 2012, recante *“Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri”*, e, in particolare, l’articolo 21-bis che disciplina le competenze del Dipartimento per le politiche del mare;

**VISTO** il Piano del Mare per il triennio 2023-2025, approvato con delibera del Comitato interministeriale per le politiche del mare in data 31 luglio 2023 e pubblicato nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 248 del 23 ottobre 2023;

**VISTA** la direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri in data 26 febbraio 2024 in materia di *“Misure di coordinamento delle politiche del mare”*;

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 10 aprile 2024, recante la disciplina dell’autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri;

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 24 luglio 2024, ammesso alla registrazione dalla Corte dei conti in data 21 agosto 2024, che ha modificato il citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012 recante *“Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri”*, disciplinando il Dipartimento per le politiche del mare e individuando la data di soppressione della Struttura di missione per le politiche del mare;

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 23 dicembre 2024, che ha istituito nel bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri, a decorrere dell’esercizio finanziario 2025, il centro di responsabilità n. 19 *“Politiche del mare”*;

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 novembre 2024 con il quale è stato conferito all’Ammiraglio di Squadra Pierpaolo RIBUFFO l’incarico di Capo del Dipartimento per le politiche del mare della Presidenza del Consiglio dei ministri;

**TENUTO CONTO** che il citato articolo 1, comma 725, della legge 30 dicembre 2024 n. 207 prevede che *“con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri o, ove nominata, dell’Autorità politica delegata per le politiche del mare, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentito il Comitato interministeriale per le politiche del mare, di cui all’articolo 12 del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, sono definiti i settori di intervento ammissibili al finanziamento del fondo di cui al presente comma nonché i criteri per la ripartizione delle risorse del medesimo fondo”*;

**SENTITO** il Comitato interministeriale per le politiche del mare nella seduta del 25 giugno 2025;

**VISTO** il Decreto del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze in data 18 luglio 2025 che ha stabilito i settori di intervento ammissibili al finanziamento ed i criteri per la ripartizione delle risorse del *“Fondo per l’economia del mare”*;

**CONSIDERATI** prioritari gli obiettivi di promuovere un’economia e una crescita blu sostenibili nonché di diffondere la cultura del mare, tenendo conto di tutte le componenti dell’economia marittima e avendo riguardo alla valorizzazione e alla conoscenza del mare, alla biodiversità e all’uso sostenibile delle risorse marine, per il triennio 2025-2027, attraverso:

a) progetti di sviluppo e valorizzazione del tessuto economico - sociale e delle infrastrutture dei territori marini;

b) progetti di divulgazione e promozione della marittimità nazionale, anche attraverso l’utilizzo di media tradizionali, digitali e piattaforme online o la concessione del patrocinio ad iniziative di rilevante interesse culturale, economico e sociale legate al mare;

**CONSIDERATO**, pertanto che, nel triennio 2025-2027, il 70% delle risorse disponibili deve essere destinato a finalità di sostegno, sviluppo e valorizzazione del tessuto economico - sociale e delle infrastrutture dei territori marini, e la rimanente quota del 30% ad iniziative di carattere divulgativo e promozionale della marittimità nazionale;

**CONSIDERATO** che il miglioramento delle condizioni di vita nei territori marini passa anche attraverso politiche ed iniziative che abbracciano l’intera *“blue economy”*, fino ad includere la necessità di assicurare un maggiore livello di sicurezza;

**CONSIDERATA** la necessità di attuare progetti di sviluppo e valorizzazione del tessuto economico - sociale e delle infrastrutture dei territori marini al fine di migliorare le condizioni di vita delle comunità caratterizzate da una antica cultura marinara, comprese le isole minori marine, in maniera

da assicurare la mitigazione dei rischi naturali, il contrasto dello spopolamento, il godimento dei servizi primari, la accessibilità e la mobilità ed una attività turistica compatibile;

**CONSIDERATA** la necessità, attraverso la realizzazione di progetti e iniziative di carattere divulgativo e promozionale, di diffondere un'adeguata conoscenza del mare e di promuovere comportamenti, individuali e collettivi, compatibili con gli obiettivi di sviluppo sostenibile previsti dall'Agenda 2030 delle Nazioni Unite, che ha inserito, tra i suoi obiettivi fondamentali, il goal n. 14 «Conservare e utilizzare in modo sostenibile gli oceani, i mari e le risorse marine»;

**CONSIDERATA**, a tali fini, l'esigenza di promuovere la crescita sostenibile delle economie marittime, lo sviluppo sostenibile delle zone marine, l'uso sostenibile delle risorse marine, nonché la genesi di una cittadinanza blu imperniata anche sulla partecipazione e la comprensione dei valori marini, in relazione ad ambiti quali quelli della geografia del mare, della biologia marina, della letteratura marina, dell'etologia, dei cambiamenti climatici, dello sfruttamento delle risorse ittiche, della valorizzazione dell'energie rinnovabili marittime e degli interventi ecocompatibili;

**RITENUTA** la necessità di valorizzare i borghi marinari come elemento identitario delle comunità costiere italiane nonché di tutelare e diffondere la cultura del mare, delle sue risorse e delle antiche maestranze del mare;

**RITENUTO** necessario procedere all'individuazione dei soggetti beneficiari della ripartizione delle risorse di cui all'articolo 1, comma 725, della legge n. 207 del 2024, assicurando il coinvolgimento di soggetti, pubblici e privati;

**CONSIDERATO** che, l'art. 2, comma 2, del Decreto del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze in data 18 luglio 2025, dispone che il Capo del dipartimento per le politiche del mare provveda a definire:

- a) le finalità, tra quelle di cui all'articolo 1, comma 2, lettere a) e b), che possono formare oggetto di proposte progettuali, tenendo conto, altresì, della necessità di valorizzare i borghi marinari e le antiche maestranze del mare;
- b) le modalità di presentazione delle medesime proposte progettuali, corredate dal codice unico di progetto (CUP), se relative ad interventi soggetti all'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, e la relativa istruttoria;
- c) i criteri di priorità nella concessione dei contributi;
- d) le forme di monitoraggio in corso d'opera dell'esecuzione dei progetti finanziati, anche tramite i sistemi informativi della Ragioneria generale dello Stato in presenza di interventi soggetti all'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3;
- e) le tempistiche relative alla realizzazione dei progetti finanziati e all'erogazione dei contributi;
- f) le ipotesi di revoca e le conseguenti modalità di riversamento al bilancio dello Stato;

**CONSIDERATO** che il Capo del Dipartimento per le politiche del mare della Presidenza del Consiglio dei ministri riferisce, con cadenza semestrale sullo stato di attuazione degli interventi al Ministro per la protezione civile e le politiche del mare;

## **DECRETA**

### **Articolo 1**

#### ***Finalità e principi***

1. Il presente provvedimento disciplina l'impiego delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la promozione di un'economia e una crescita blu sostenibili (di seguito denominato "Fondo Economia Blu" o FEB) di cui all'articolo 1, comma 725, della legge 30 dicembre 2024, n. 207.
2. Le risorse del FEB sono destinate a sostenere progetti finalizzati a promuovere un'economia e una crescita blu sostenibili, nonché a favorire e diffondere la cultura del mare, tenendo conto di tutte le componenti dell'economia marittima e avendo riguardo alla valorizzazione e alla conoscenza del mare, alla biodiversità e all'uso sostenibile delle risorse marine. In particolare, le risorse del FEB sono destinate a:

a) progetti di sviluppo e valorizzazione del tessuto economico - sociale e delle infrastrutture dei territori marini al fine di migliorare le condizioni di vita delle comunità caratterizzate da una antica cultura marinara, comprese le isole minori marine, in maniera da assicurare la mitigazione dei rischi naturali, il contrasto dello spopolamento, il godimento dei servizi primari, la accessibilità e la mobilità ed una attività turistica compatibile;

b) progetti di divulgazione e promozione della marittimità nazionale, anche attraverso l'utilizzo di media tradizionali, digitali e piattaforme online o la concessione del patrocinio ad iniziative di rilevante interesse culturale, economico e sociale legate al mare, finalizzati a promuovere la crescita sostenibile delle economie marittime, lo sviluppo sostenibile delle zone marine, l'uso sostenibile delle risorse marine nonché la genesi di una cittadinanza blu imperniata anche sulla partecipazione e la comprensione dei valori marini, in relazione ad ambiti quali quelli della geografia del mare, della biologia marina, della letteratura marina, dell'etologia, dei cambiamenti climatici, dello sfruttamento delle risorse ittiche, della valorizzazione dell'energie rinnovabili marittime e degli interventi ecocompatibili.

3. Il finanziamento è riconosciuto nel rispetto della disciplina in materia di aiuti di Stato di cui all'art. 107 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (TFUE), ove applicabile.

## **Articolo 2**

### ***Ripartizione delle risorse finanziarie del FEB***

1. Le risorse del Fondo per lo sviluppo e la promozione di un'economia e una crescita blu sostenibile di cui all'articolo 1, comma 725, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, per il triennio 2025-2027, ammontano a complessivi euro 13.000.000, così distribuite:

a) euro 3 milioni per l'anno 2025;

b) euro 5 milioni per l'anno 2026;

c) euro 5 milioni per l'anno 2027.

2. Le suddette risorse sono allocate sul capitolo 313 pg 1 del bilancio del Presidenza del Consiglio dei ministri in gestione al CdR n. 19 "Politiche del mare".

3. In conformità a quanto previsto dall'articolo 1, commi 3 e 4, del Decreto del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze in data 18 luglio 2025, le risorse finanziarie del FEB, per il triennio 2025-2027, sono destinate:

a) per il 70% a progetti di cui all'articolo 1, comma 2, lett. a);

b) per il 30 % a progetti di cui all'articolo 1, comma 2 lett. b).

4. La selezione dei progetti di cui all'articolo 1, comma 2, lett. a) tiene conto dei seguenti criteri:

a) coerenza con gli obiettivi del FEB;

b) innovazione e sostenibilità: i progetti generano un chiaro impatto positivo sull'economia e sull'ambiente;

c) fattibilità tecnica ed economica: solidità e praticabilità delle soluzioni proposte, disponibilità di risorse adeguate all'attuazione e coerenza dei tempi di realizzazione;

d) esperienza e capacità del soggetto proponente: è riconosciuta la preferenza a soggetti con esperienza comprovata nel settore dell'economia blu;

e) effetto moltiplicatore: preferenza per progetti capaci di generare un effetto moltiplicatore in termini di creazione di valore economico e occupazionale.

5. La selezione dei progetti di cui all'articolo 1, comma 2, lett. b) tiene conto dei seguenti criteri:

a) rilevanza nazionale;

b) qualità e impatto dell'iniziativa divulgativa, con particolare riferimento alla sua efficacia nel promuovere la consapevolezza su tematiche legate al mare – quali la biodiversità marina, il cambiamento climatico, l'economia blu e la cultura del mare – nonché nella valorizzazione sostenibile dell'economia del mare e delle risorse ad essa collegate.

### **Articolo 3**

#### ***Attribuzione delle risorse***

Le risorse del FEB, destinate al perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1, possono essere:

- a) attribuite ad Amministrazioni pubbliche, a centri di ricerca, associazioni e comunque a soggetti, pubblici o privati anche in forma collaborativa che presentino progetti conformi ai requisiti e alle modalità di accesso stabiliti in appositi avvisi pubblici;
- b) utilizzate dal Dipartimento, per la realizzazione diretta dei progetti di cui all'articolo 1, comma 2, lettere a) e b) del Decreto del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze in data 18 luglio 2025, nei casi ed entro i limiti consentiti dalla normativa vigente.

### **Art. 4**

#### ***Modalità di presentazione delle proposte progettuali a seguito di avviso pubblico***

1. I soggetti di cui di cui all'articolo 3, lett. a) possono presentare domande per il finanziamento dei progetti a seguito della pubblicazione di apposito avviso pubblico.
2. Le proposte progettuali sono informate a criteri di economicità ed efficacia, corredate dall'indicazione analitica delle spese da sostenere e da apposita relazione tecnica illustrativa di dettaglio, elaborati grafici e/o tavole esplicative, comprensiva di un'analisi del contesto e della chiara individuazione degli obiettivi che si intendono raggiungere, nonché da un piano economico finanziario e un cronoprogramma che indichi la data di inizio e la data di fine delle attività nonché le fasi e gli obiettivi intermedi.

### **Art. 5**

#### ***Commissione tecnica***

1. Per la valutazione delle proposte progettuali di cui all'art. 4 è istituita una Commissione tecnica composta da tre membri, designati dal Capo del Dipartimento, tra i quali un dirigente del Dipartimento, con funzioni di Presidente.
2. Ai componenti della Commissione tecnica non spettano gettoni di presenza, compensi o altri emolumenti comunque denominati.
3. Le attività di segreteria della Commissione tecnica sono svolte dall'Ufficio I del Dipartimento.

### **Articolo 6**

#### ***Istruttoria e criteri di erogazione dei contributi***

1. L'Ufficio I del Dipartimento cura l'istruttoria delle domande e l'erogazione delle risorse finanziarie.
2. Il soggetto proponente può presentare un solo progetto per ciascun avviso pubblicato.
3. I progetti sono sottoposti alla valutazione della Commissione tecnica di cui all'art. 5.
4. Ogni progetto riceve un punteggio complessivo, in centesimi, in base a quanto previsto nell'apposito avviso pubblico. I progetti sono classificati in ordine decrescente in base al punteggio complessivo ricevuto. Ai fini della selezione, a parità di punteggio di due o più proposte progettuali, la preferenza è riconosciuta al progetto che prevede un importo di finanziamento inferiore. Al termine della valutazione, la Commissione tecnica elabora una graduatoria che deve essere approvata dal Capo del Dipartimento.
5. La somma stanziata in ciascun avviso è distribuita, fino ad esaurimento delle risorse, in base alla posizione occupata nella graduatoria. I beneficiari selezionati sono tenuti a sottoscrivere un accordo con il Dipartimento, definendo modalità, tempi e obiettivi specifici del finanziamento e del monitoraggio, nonché clausole di defianziamento per mancato raggiungimento degli

obiettivi. Le risorse eventualmente oggetto di definanziamento possono essere assegnate, secondo la graduatoria, a ulteriori progetti idonei, ma non risultati vincitori.

6. L'erogazione dei finanziamenti avviene per stati di avanzamento secondo le modalità e tempi stabiliti mediante l'apposito accordo di cui al comma precedente, in funzione delle specificità di ciascun progetto.

#### **Art. 7**

##### ***Tempistiche di realizzazione dei progetti e finanziamento***

1. Entro 30 giorni dalla pubblicazione delle graduatorie relative ai progetti di cui agli avvisi previsti dall'articolo 4, il Dipartimento sottoscrive con ciascun soggetto beneficiario l'accordo di cui all'articolo 6, comma 5.
2. Le tempistiche di realizzazione dei progetti sono indicate nei singoli avvisi pubblici.
3. Successivamente alla registrazione, da parte dei competenti organi di controllo, del decreto di approvazione degli accordi sottoscritti con ciascuno dei soggetti proponenti ammessi al finanziamento, con provvedimento del Capo del Dipartimento, si dispone il trasferimento delle risorse secondo le modalità previste nell'accordo su menzionato.
4. Al fine di garantire un adeguato monitoraggio dell'efficacia e della regolarità dell'intervento, è previsto a carico dei beneficiari l'obbligo di predisporre e trasmettere al Dipartimento un rendiconto dettagliato sullo stato di avanzamento del progetto finanziato e sugli obiettivi intermedi individuati nel cronoprogramma approvato. Tale monitoraggio dovrà avvenire nel rispetto delle tempistiche e secondo le modalità stabilite nei singoli accordi sottoscritti, che ne disciplinano contenuti, periodicità e forme di trasmissione.
5. Il Dipartimento si riserva di verificare, anche a mezzo di sopralluoghi o anche mediante accertamenti delegati, la regolare esecuzione degli interventi.

#### **Art. 8**

##### ***Revoca e modalità di riversamento al bilancio dello Stato***

1. Il mancato rispetto delle tempistiche previste nell'accordo di finanziamento può comportare la revoca, totale o parziale, del contributo concesso.
2. La revoca è disposta con provvedimento motivato del Capo del Dipartimento, a seguito di istruttoria. A tal fine, sono valutati la gravità dell'inadempimento, il suo impatto sugli obiettivi progettuali e il rispetto del principio di proporzionalità.
3. Il provvedimento di revoca comporta l'avvio del procedimento di recupero delle somme già erogate, previa instaurazione del contraddittorio con il soggetto beneficiario.
4. Le somme oggetto di recupero sono versate sul conto corrente di Tesoreria intestato a Presidenza del Consiglio dei ministri n. CC-350-0022330 IBAN IT17E0100004306CC0000000265.

#### **Art. 9**

##### ***Monitoraggio e relazione semestrale***

1. Il Dipartimento provvede al monitoraggio sullo stato di attuazione procedurale, fisico e finanziario dei progetti ammessi al finanziamento del FEB e, limitatamente agli interventi soggetti all'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, anche tramite i sistemi informativi della Ragioneria generale dello Stato.
2. Il Dipartimento trasmette semestralmente al Ministro per la protezione civile e le politiche del mare una relazione nella quale sono indicati lo stato di attuazione delle iniziative, l'elenco delle azioni intraprese e i pagamenti effettuati nel semestre di riferimento.

**Art. 10**  
***Disposizioni finali***

Il presente decreto è trasmesso agli organi di controllo.

IL CAPO DIPARTIMENTO  
(Amm. Sq. Pierpaolo RIBUFFO)

Pierpaolo Ribuffo Firmato il 06.08.2025 10:27:27





## CORTE DEI CONTI

**UFFICIO DI CONTROLLO SUGLI ATTI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, DEL  
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE  
INTERNAZIONALE**

Si attesta che il provvedimento numero SN del 06/08/2025, con oggetto PRESIDENZA - Provvedimento del Capo Dipartimento avente ad oggetto l'impiego delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la promozione di un'economia e una crescita blu sostenibili, in attuazione del Decreto interministeriale di cui all'art. 1, comma 725, legge 30 dicembre 2024 n. 207. pervenuto a questo Ufficio di controllo di legittimità, è stato protocollato in arrivo con prot. n. CORTE DEI CONTI - SCEN\_LEA - SCCLA - 0048673 - Ingresso - 13/08/2025 - 16:19 ed è stato ammesso alla registrazione il 10/09/2025 n. 2398

**Il Magistrato Istruttore**  
**DONATO CENTRONE**  
*(Firmato digitalmente)*



